

QUESITI 14.09.2021

1) DOMANDA:

Il Disciplinare di Gara, a p. 46, indica che l'ottenimento del punteggio tabellare per il capo A3 è vincolato alla compilazione dell'Allegato G3.a - CARATTERIZZANTE BENEFICHE – PRODOTTI. In tale allegato la Stazione Appaltante richiede la dichiarazione di specifici parametri di qualità per specifici alimenti. Il documento non contiene spazi che permettano al concorrente di fornire indicazioni che provino le proprie dichiarazioni.

Si domanda: al fine dell'attribuzione del punteggio è necessario fornire indicazioni che sostengano le dichiarazioni fatte nell'Allegato G3.a?

Se sì, queste indicazioni vanno fornite nell'Allegato G3.a in una pagina aggiunta dal concorrente o possono essere inserite nell'offerta tecnica? Se tali indicazioni fossero necessarie e dovessero essere inserite nell'offerta tecnica, quante pagine sono aggiunte a tal fine al quantitativo permesso da Disciplinare di Gara?

Qualora non vi fosse la necessità di fornire indicazioni aggiuntive a riprova delle proprie dichiarazioni, è comunque prevista una premialità per il concorrente che correda le proprie affermazioni di informazioni che consentano la verifica di quanto dichiarato?

RISPOSTA:

Al fine dell'attribuzione del punteggio è sufficiente la compilazione dell'Allegato G3.a. Si invita ad attenersi a quanto prescritto dai documenti di gara.

2) DOMANDA:

Il Disciplinare di Gara, a p. 48, indica che il massimo del punteggio tabellare ottenibile per il capo B1 è 7/90, attraverso la compilazione degli allegati G3.b. e G3.c. La somma dei punti espressi nel dettaglio del capo B1, tuttavia, è 9/90, come mostrato di seguito:

- [il concorrente] effettua l'approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per il 100% della fornitura, secondo la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante la sottoscrizione di un contratto di fornitura per due o più punti di presa (POD) – n. 1 punto;
- ha installato ed è in esercizio, ovvero entro il primo anno sarà installato, un impianto fotovoltaico di potenza >a4kWp –n.2 punti;
- redazione del Piano d'Azione Aziendale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CAAP) – n. 2 punti;
- nel Piano (CAAP) sono inserite più di venti azioni e almeno sei azioni del Piano (CAAP) verranno realizzate entro il primo semestre del periodo contrattuale – n. 4 punti.

La somma totale dei punti è $1 + 2 + 2 + 4 = 9$ punti.

Si chiede: nel caso in cui un concorrente fornisca dichiarazioni sufficienti all'ottenimento dei 9 punti, quanti punti gli saranno assegnati?

Nel caso in cui al concorrente che possa ottenere 9 punti sia assegnato il punteggio massimo previsto (7 punti), è prevista una forma di compensazione/adattamento proporzionale del punteggio per i concorrenti che forniscono dichiarazioni sufficienti all'ottenimento di 7 punti?

Nel caso in cui al concorrente che possa ottenere 9 punti siano assegnati 9 punti, è previsto un adattamento del computo del punteggio totale di 90/90?

RISPOSTA:

Si precisa che non esiste un allegato G3.b e G3.c ma trattasi di allegato G.b e G.c.

Si conferma che la somma dei punti espressi nel dettaglio del capo B1 è 7/90 in quanto, come espressamente indicato a pag. 48, *“all'interno dei subcriteri i punti non sono cumulabili”*.

3) DOMANDA:

Nell'All. G3.c., ai fini dell'attribuzione dei punti previsti per il secondo sub-criterio del capo B1, è richiesto di indicare il numero di identificativo dell'impianto di autoproduzione di energia elettrica. Al capo B1 (p. 48 del Disciplinare di Gara) è previsto che l'installazione del suddetto impianto di autoproduzione di energia elettrica possa essere eseguita entro il primo anno di servizio. Il numero di identificativo dell'impianto, tuttavia, non è ottenibile se non al momento della sua effettiva installazione. Nel caso in cui l'indicazione dell'identificativo dell'impianto in sede di gara fosse necessaria, perciò, l'impresa che decidesse di installare tale impianto in seguito all'aggiudicazione del servizio sarebbe penalizzata.

Si chiede: l'indicazione del numero di identificativo dell'impianto è necessaria ai fini dell'aggiudicazione del punteggio per il secondo sub-criterio del capo B1?

RISPOSTA:

Si precisa che non esiste un allegato G3.c ma trattasi di allegato G.c.

E' richiesto il numero identificativo per gli impianti già installati ed in esercizio.

Per gli impianti che verranno installati entro il primo anno il numero identificativo dovrà essere fornito ad installazione avvenuta.

4) DOMANDA:

Al capo B1 (p. 48 del Disciplinare di Gara), ai fini dell'aggiudicazione dei punti per il secondo sub-criterio, è richiesto l'impegno a installare un impianto di autoproduzione dell'energia elettrica presso l'Azienda. Tale impianto deve essere indicato nell'All. G3.c. In tale allegato è richiesto di indicare se l'Azienda in cui è installato il suddetto impianto sia "S = Sede; UO = Unità operativa; ecc...".

Si chiede: l'impianto di autoproduzione dell'energia elettrica richiesto al capo B1, secondo sub-criterio, può essere installato in qualsiasi sede dell'Azienda?

RISPOSTA:

Si precisa che non esiste un allegato G3.c ma trattasi di allegato G.c.

L'impianto di autoproduzione dell'energia elettrica richiesto al capo B1, secondo sub-criterio, può essere installato in qualsiasi sede dell'Azienda purchè il sito sia riconducibile ad essa con dimostrazione documentata nel caso non sia riconducibile alla Sede (S) e/o Unità operativa (UO).

5) DOMANDA:

Il Disciplinare di Gara al capo B2 assegna 5 punti per il primo sub-criterio: comunicazione. La specifica di questo sub-criterio richiede «una comunicazione all'utenza riguardo i prodotti utilizzati» e si fa riferimento alla presentazione di «un elaborato progettuale dal quale si possa desumere il superamento dell'obbligo e quindi la dimostrazione del passaggio dall'informazione alla comunicazione». Per un'ulteriore definizione di cosa si intenda per "comunicazione" il Disciplinare fa riferimento al §2.7 (lotto 3) del Capitolato Speciale d'appalto. Il §2.7 (Lotto 3) del Capitolato Speciale d'Appalto afferma che «l'aggiudicatario deve rendere noto agli utenti che il servizio offerto è conforme ai CAM. In particolare, inoltre, dovranno essere elencati gli alimenti biologici e le derrate alimentari altrimenti qualificate (DOP, DOC, IGP, SQNZ, SQNPI, etc.)».

Si rileva qui, inoltre, che non è auspicato né richiesto (salvo in sporadici momenti) il contatto con l'utenza del servizio (i senza fissa dimora e le persone in stato di marginalità) da parte del personale dell'OEA e che la consegna dei pasti sarà effettuata da personale terzo e in locali il cui arredo non è di competenza dell'OEA.

Le occasioni di incontro – e, dunque, di comunicazione – del personale dell'OEA con l'utenza del servizio sono ridotte e, anche quando vi è un effettivo contatto tra il personale dell'OEA e l'utenza del servizio, non sono esigibili competenze professionali idonee o sufficienti per costruire una comunicazione efficace mirata al trapasso delle nozioni indicate dai CAM.

Valutate le richieste di comunicazione avanzate dalla Stazione Appaltante e considerata la ridotta sensibilità dell'utenza ai temi della qualità alimentare e della sostenibilità ambientale la cui diffusione è richiesta dai CAM, si manifesta perplessità sull'effettiva capacità comunicativa dell'OEA nei confronti dell'utenza del servizio.

Si chiede, perciò: chi è l'utente di riferimento del piano di comunicazione richiesto?

RISPOSTA:

Gli utenti di riferimento del piano di comunicazione sono i destinatari del servizio di ogni singolo lotto.